



Disposizioni di attuazione dell'articolo 23, comma 41, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Comunicazione da parte degli operatori finanziari richiamati dall'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate. Modifiche al provvedimento del 29 dicembre 2011.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Proroga

1.1 Il termine del 30 aprile 2012, previsto al punto 1.2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011, già prorogato al 31 gennaio 2013 viene ulteriormente prorogato al 3 luglio 2013.

2. Specifiche tecniche

2.2. La nuova versione delle specifiche tecniche da utilizzare per la comunicazione sarà posta in allegato ad un successivo Provvedimento da pubblicarsi sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Motivazioni

Il presente provvedimento modifica il termine originariamente previsto per la comunicazione differito al 15 ottobre 2012 dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2012 e poi prorogato al 31 gennaio 2013 dal Provvedimento dell' 11 ottobre 2012.

Considerato che:

- le problematiche tecniche emerse per consentire agli operatori finanziari la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, i cui pagamenti sono effettuati da privati mediante carte di credito, di debito o prepagate hanno comportato la revisione del tracciato record che è stato concordato con le associazioni di categoria;

- per assolvere a tale adempimento sono necessari maggiori tempi tecnici per l'adeguamento dei sistemi informativi degli operatori finanziari e dell'Agenzia;

- le informazioni da comunicare riguardano le operazioni rilevate a partire dal 6 luglio 2011 ;

- il differimento del termine del 31 gennaio 2013 alla data di seguito indicata non determina alcun detrimento dell'attività di controllo;

il termine per la comunicazione relativo alle operazioni il cui pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate, per l'anno 2011, è stato rinviato al 3 luglio 2013.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

b) *Disciplina normativa di riferimento:*

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (art 23, comma 41).

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (art. 21).

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Artt. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 23, 24 e 25).

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Art. 3, commi 2-bis e 3).

Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Art. 4, primo comma, lettere a) e b) e art. 7, sesto comma).

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, prot. 2010/184182.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2012.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 11 ottobre 2012.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 31 gennaio 2013

Attilio Befera